

Legge civile e criminale della Valle Mesolcina

Autor(en): **Boldini, Rinaldo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **48 (1979)**

Heft 1

PDF erstellt am: **04.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-37873>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Legge civile e criminale della Valle Mesolcina

I

Per avere un'idea del mutamento delle situazioni giuridiche, civili e criminali, è necessario mettere a confronto i testi di epoche diverse. Senza risalire agli statuti più antichi, pubblicati e studiati già dal Jörimann, vogliamo confrontare la prima edizione a stampa (Coira, Bernardo Otto 1774) con un manoscritto di almeno un secolo prima. Il manoscritto contiene gli *statuti del 1645*, ma deve essere stato compilato *dopo il 1662*, perché contiene alcune disposizioni di quell'anno.

Pubblichiamo i due testi su due colonne appaiate, dando del manoscritto solo quei passi che si differenziano abbastanza sostanzialmente dal testo del 1774.

Si noti, fin da principio, una differenza significativa: mentre il manoscritto del 1645 parla indifferentemente di tre *Ministrali*, pur sapendo bene che quello di Calanca aveva solo competenze civili ben limitate, il testo a stampa del 1774 parla di due *Landamani* di Roveredo e di Mesocco e del *Ministrale* della Calanca. Il termine di Landamano sarebbe poi rimasto fin quasi ai nostri giorni.

Notizia preliminare

La Valle Mesolcina essendo entrata in Lega con la Lega Griggia Superiore, e dalla Medema accettata per un Membro e Commune Grande l'Anno 1469. come popolo libero ed indipendente, fù convenuto l'Anno 1551. che la prefata Valle Mesolcina debba avere due Landammani ed un Ministrale¹⁾ con numero competente de' Giudici per amministrare Raggione tanto in Civile, quanto in Criminale, cioè Il Primo Landammano a Mesochio con sue Pertinenze, riservando a quelli di Lostallo le sue Raggioni date dalla Valle, come appare per Istromento, con condizione di poter giudicare sino a Lire 50. de Terzole, e non più; e che li forastieri, non Nativi del Luogo abbiano la libertà di litigare in Lostallo, ovvero a Mesochio: e se accaderà sigillare qualche Sentenza ò altra Cosa publica, il Luogotenente di Lostallo non possi sigillare, mà facci sigillare dal Landammano di Mesochio.

Il Secondo Landamano a Rovaredo con sue Attinenze, cioè St. Vittore, Monticello, Grono, Leggia, Cama, e Verdabbio, con tutti li abitanti dal Muro del Ponte di Sorte in giù, e dal Riale Vecchio di Lumino in sù.

Il Ministrale sij in Calanca per tutta quella Valle con Condizione, che il Medemo abiti in St. Maria, ò in mancanza il suo Luogotenente; avvertendo, che la Raggione per li forastieri, i quali non sono della Valle e Squadra di Calanca, debba essere tenuta in St. Maria, e Terra di Villa.

Costituzione generale

Principalmente resta Statuito ed ordinato, che il Giorno di St. Marco cadente il dì 25 Aprile debba essere giorno festivo, e ciò per Ordinazione anche di Monsignor Vescovo di Coira nostro Ordinario; obbligando le Cure di tutta la Valle Mesolcina, giusta l'antico costume, di andare in detto Giorno processional-

mente alla Chiesa di St. Marco di Lostallo, dovendovi concorrere una Persona per fuoco di tutta la Valle sotto la pena d'un fiorino, da levarsi alli Mancanti: Restando inteso, che quelle Persone, che accompagneranno la Processione rispettiva, arrivino all'Età d'anni 14 almeno, escludendo quelli da 60 anni in sù. Ed in tal giorno siano obbligati li Landammani per il Giuramento farvi radunare la Centena generale di tutto il Popolo, nella quale dourassi trattare delle cose relative al buon Governo della Patria; dovendosi anche ascoltare qualsiasi voglia Particolar Persona della Valle, che vorrà proporre qualche generale ò particolare interesse avanti il Popolo di detta Centena; fissando il penale de fiorini dieci a quella Persona, la quale non comparirà in cotale Radunanza da leuarsi irremissibilmente dalli Fiscali pro tempore; incaricando li Consoli per il Giuramento di tenere esatto registro di quelli, che mancheranno, con obbligo ancora alli Medemi di far leggere la Dominica avanti St. Marco la presente costituzione alli luoro Popoli.

Formola di giuramento dà prestarsi in centena

NOI LANDAMMANI, MINISTRALE, GIUDICI, CONSOLI e popolo di questa nostra General Valle Mesolcina di presente in questo Luogo di Lostallo, secondo il Costume de nostri Antecessori, legittimamente congregati, Giuriamo a DIO PADRE, FIGLIUOLO, ed SPIRITO SANTO, di conservare e mantenere frà noi una vera, sincera e reale fedeltà: unione, amicizia, vicinanza e Confraternità, nel modo e forma, che da' nostri cari antipassati fù istituita, conchiusa, e stabilita: la quale debba durare per noi e nostri posterì sin' in perpetuo, a conservazione ed aumento del vero Culto di Dio, e della Santa fede Cattolica, mantenimento d'una retta ed incorrotta Giustizia, e difesa della nostra cara Libertà, come pure delle Raggioni, diritti, freijtà, della Vita e Robba di qualsivoglia di noi e de nostri discendenti usque in Perpe-

¹⁾ Nel 1645 si parla solo di tre Ministrali !

tuum; e di non mai per qualsisia Causa e occasione, che communque vi potesse nascere, disgiungersi, ne separarci, mà insorgendo (che Dio non voglia) qualche differenza ò dissapore frà noi, il tutto debbasi buonamente, ò per termini di Giustizia accordare e terminare; e che ne Magistrati, Vicariati, Squadre, Comunità, Degagne, Vicinanze, Terre, ne particolari persone di questa nostra Valle possi trattare, ò negoziare cosa veruna aspettante alla commune Libertà, ne per pace, ne per tregua, ne per guerra, senza saputa, volontà, e consenso della general Centena da radunarsi annualmente: e che niuno di noi consentirà mai a verun trattato, prattica, ò richiesta, che per qualsivoglia persona ò mezzo si possi fare a danno della nostra libertà, mà di subito, che n'aueremo qualche notizia,

di darne conveniente avviso al Magistrato, il quale sotto pena della vita e della Robba, a norma delli demeriti, sia tenuto di castigare li Contrafacienti tanto Terrieri, quanto forestieri senza dilazione alcuna, rimosso ogni riguardo a grado, Stato, e condizione delle persone: promettendo Noi Popoli e Tutti, come di sopra, per il Giuramento nostro, in simili, ed in ogni altra occorrenza ò bisogno, che nascerà, per difesa dell'onore di Dio, e della St. Fede, della conservazione della nostra Libertà e Giustizia, d'esser sempre pronti, fedeli, ed ubbidienti a soccorrere ed aiutare il Magistrato con la Vita, Robba, e con tutto quello, che Iddio nostro Signore ci hà dato; e di più presto morire sin'ad uno, che mai mancare a questa nostra Volontà e solenne Deliberazione.

CAPITOLI CIVILI

CAPITOLO I.

Della libertà ecclesiastica

E statuito, di lasciare la Chiesa, con la sua Giurisdizione, immunità, preminenze e priuileggi, indipendentemente dal foro temporale, secondo la guida de Sagri Canon; risseruando alla Valle nostra il jus Patronato¹⁾ sopra la Canonica, come al privilegio si contiene.

CAP. II.

Che Niuna Persona ardisca apprendere beni della Chiesa.

E' ordinato circa alli Beni ed entrate delle Chiese, che niuna persona presumi impossessarsi, ne riscuodere di quelli ò di quelle senza Licenza delli Superiori Ecclesiastici, sotto pena d'essere seueramente punita, oltre le Censure Ecclesiastiche.

¹⁾ Il jus patronatus comprendeva il diritto-dovere di controllo e il diritto di proporre i candidati per le cariche.

CAP. III.

Della Riuerenza verso la Dignità Ecclesiastica

Si comanda a qualunque Persona Laica di portare ogni Riuerenza ed onore alle persone Ecclesiastiche, e di non molestare quelle con parole, ò con fatti, sotto pena arbitraria, giusta la qualità del delitto.

CAP. IV.

Delli Tutori ed amministratori delle Chiese.

Si Ordina, che tutti li Tutori ed Amministratori delle Chiese siano tenuti di tenere esatto Conto de tutti li Beni, ed entrate di esse, e di rendere il luoro scarico ogni anno a requisizione delli Superiori Ecclesiastici e delle Comunità; avvertendo, di non conferire tali cariche, se non a persone timorate di Dio, e di buone qualità e fama, sotto pena di Nullità e altra arbitraria al Magistrato Civile.

CAP. V.

Dell'Elezione delli Magistrati.

E statuito, che ogni Landammano, conforme al Consueto del suo Vicariato, abbi da farvi congregare li suoi Popoli ogni due anni, nella qual radunanza il Landammano debba fare formare un Rengo, e quindi dimandare in ordine alli Consoli, se per quel giorno hano fatto avvisare il luoro Popolo; in seguito doverà far leggere e publicare la solita Grida; indi dovrà dimandare attorno, se vogliasi mutare ò confermare il Magistrato, e secondo la Maggioranza de Voti dourassi, incaminare ed eseguire l'Elezione; inculcando particolarmente di elegere soggetti di buona Conscienza, ed abili alli rispettiui Officij, tenere li Comparti e ripparti; il tutto però senza strepito, con modestia, e gravità, dovendosi irrimissibilmente punire li Transgressori, come sopra, secondo la qualità del reato.

CAP. VI.

Del portar armi nelle pubbliche Congregazioni.

E Ordinato, che nelle pubbliche Congregazioni di questa nostra Valle niuna persona ardisca portare Armi offensive, ec-

CAP. 5. per l'ellettione de Magistrati.

E Statuito che ogni *Ministrale* conforme il consueto del suo Vicariato habbi di far congregare li Popoli ogni duoi Anni nella qual radunanza il *Ministrale* habbi da far fare un *regno*¹⁾ e dimandar in ordine alli Consoli se per giuramento loro, e per quel giorno hano fatto comandar loro popoli, di poi farà leggere, e publicar la crida, indi douerà il Ministrale domandar à torno se gli parerà di mutare, o confirmar il Magistrato, e secondo il più delli voti douerà incamminar nell'ellettione, auertendo il Popolo voler ellegger persone *timorate di Dio* di buona coscienza et habbili à *tali* Officij, *doue di raggion toccano*, il tutto sarà fatto senza strepito, con modestia, e gravità, e *quelli che contrafarano alle cride, et ordini siano irrimissibilmente puniti.*

¹⁾ « formare un Rengo » spiega questo incomprendibile « regno ». Si trattava di disporre i votanti ordinatamente per poter stimare ed eventualmente contare i voti.

L E G G E CIVILE E CRIMINALE DELLA VALLE MESOLCINA.

DIVISA
IN VARI CAPITOLI,
GIÀ INTITOLATA SOTTO IL NOME
DI CAPITOLO DI MARTINONE,
DALLA
PUBBLICA GENERALE CENTENA
TENUTA
IN LOSTALLO,

LI 25 APRILE. ANNO 1773.

SEGUITO SOTTO LA REGGENZA DELLI ILL^{mi}. SS^{ri}.

PODESTA CARLO DOMENICO A MARCHA
LANDAMANO DI MESOCHO.

PODESTA GIOVANNI PIETRO BARBIERI,
LANDAMANO DI ROVEREDO

E FRANCESCO DE GIACOMO,
MINISTRALE DI CALANCA.

ESCLUDENDO OGNI ALTRO CAPITOLO ANTECEDENTE,
CHE NON FOSSE QUIVI INSERITO.



IN COIRA STAMPATO PRESSO BERNARDO OTTO. MDCCCLXXIV.

cettuato spada e pugnale, sotto pena de Scudi 50 d'oro, d'essere applicati alla Camera Dominicale, inibendo ogni sorte di risse, e questioni, sotto la medema pena, e più oltre in arbitrio del Magistrato.

CAP. VII.

*Di quelli, i quali alzano ambe le Mani,
ò passano due Volte.*

Si proibisce, che tanto in Centena, quanto in Vicariato, ò altre pubbliche radunanze di Comunità, o particolar Degagna, niuno possi alzare ambe le mani per Elezioni d'officij, ò altri ordini, sotto pena de Trattj tre di Corda, e di Scudi venticinque applicabili alla C. D.¹⁾ e sotto la medema pena resta pure proibito, che, occorrendo il douer fare qualche Numerato, niuna persona possi passare due, ò più volte.

CAP. VIII.

Del Modo di Numerare li Voti.

Resta Stabilito, che tutte le Persone, ovvero Officiali, che saranno eletti per numerare li Voti nelle pubbliche Congregazioni, debbano numerarli con ogni fedeltà e sincerità, e tenerne il Conto giusto, sotto pena alli contrafacienti de Scudi 50., applicabili come sopra; non douendosi però numerare figliuoli, che non arrivano all'età d'anni 14 compiuti.

CAP. IX.

Delle Pratiche per li Officij.

E' Statuito, ed ordinato, che niuna persona possi direttamente ò indirettamente in qualsiasi maniera far Pratica per Officij Publici, sotto pena, ut supra; inibendo a qualunque persona il somministrare veruna sorta de Comestibili, osia da mangiare ò da bere per niun pretesto ò colore, in pena della perdita del Credito, e più oltre in arbitrio del Magistrato; restando il Praticante per quella Volta escluso dalli Officij; lasciando però al medemo libero il ricorso sopra le rispettive Comunità ad effetto di potersi raccomandare pubblicamente nelle Radunanze, e non altrimenti, intendendosi di vietare soltanto le pratiche de Voti in particolare e clandestine.

¹⁾ C. D. = camera dominicale = fisco.

CAP. 9. contro le pratiche per li Officij.

E statuito che niuna persona possa far pratica, ne far fare da altre persone sotto pena de scudi cinquanta, et che niun hoste ne altra persona debba ne possa dar fuori ad alcuno ad istanza de pratica per qualsivoglia Ufficio sotto alcun pretesto, o colore, da mangiare, o beuere, in pena della perdita del credito, e che niun Ciuile habbi da amettere tal credito, ouer pretensione sotto pena de Spergiuro, e quelli che darano fuori, oltre la perdita del credito siano castigati in scudi venticinque, e che li Fiscali siano in obbligo per lor giuramento conseguir tal pena, et in caso di negligenza deuono incorrere detti Fiscali nella medema pena, et di più castigati per Spergiuri, e che quel tale, che non potrà giurare in qualsivoglia vicariato, di non hauer fatto, ne fatto fare pratica direttamente ne indirettamente non possa esser amesso ad ufficio alcuno.

CAP. X.

Del Modo di ascoltare le Cause Civili.

E Statuito, che ogni Magistrato Civile debba amministrare buona summaria, e spedita Raggione a chichesia; douendosi primieramente ascoltare le persone Religiose, poi li forastieri, e più lontani dalla Residenza.

CAP. XI.

Del Tempo feriato.

Si dichiara, che niun Civile debba da mezzo di Mese di Giugno S. N.¹⁾ sino a Santo Michael e dare udienza ordinaria, salvo, se qualch'uno la volesse comprare; risservando ancora tutti li giorni festivi, ed otto giorni avanti e doppo Natale, e Pasqua di Resurrezione.

CAP. XII.

Dell'Ubbidienza verso i Magistrati.

E statuito ancora, che ogni persona di qualsivoglia stato, e condizione abbi ad ubbidire pontualmente al Magistrato si Civile, che Criminale, sotto pena arbitraria.

CAP. XIII.

Del protocollare le Sentenze.

Resta ordinato, che ogni Magistrato Civile debba avere un Libro di conveniente grandezza per protocollare tutte le Sentenze, Decreti ed Ordinazioni, che da Esso seguiranno.

CAP. XIV.

Dell'Ubbidienza delli Giudici.

Si avverte, che facendo avvisare il Landamano ò Ministrale li suoi Giudici di venire a tener Raggione, ò Consiglio publico, ò anche privato, siano obbligati di prestarvi pronta Ubbidienza in comparire al Luogo e Tempo prefisso, con Mantello, ovvero Spada, come il decoro della Giustizia richiede, sotto pena di un fiorino per volta alli Contraventori.

CAP. XV.

Come devonsi contestare le Cause.

E statuito ancora, che ogni Persona com-

¹⁾ S. N. = stile nuovo, cioè secondo il calendario gregoriano.

parendo avanti il Magistrato per agitare qualche Causa, tanto Terriera quanto forastiera, doverà con ogni rispetto chiedere un Procuratore, per mezzo del quale produrrà le sue Raggioni con tutta Modestia; E non li sarà lecito il parlare ne far' parlare in suo Nome senza la dovuta licenza: e terminata l'arringa delli Procuratori, ogni persona dovrà assentarsi dal Luogo di Udienza, fin' a tanto seguirà la Sentenza; pronunciata la quale Niuna persona ardisca imputare, ò strepitare con detti ò con fatti contro il Magistrato ò suoi Rappresentanti; bensì la Parte, che intenderà essere aggravata, potrà dimandare quietamente l'ulteriore ricorso, conforme alli Capitoli, e tutto ciò sotto pena arbitraria.

CAP. XVI.

Del Modo di proseguire l'Appellazione.

E statuito pure, che niuna persona possi dimandare l'appellazione, se la Somma non arrivi a fiorini dieci, e che le Sentenze interlocutorie non siano appellabili, quando non avessero forza di Sentenze definitive. Ed essendo frapposta un'appellazione, per evitare superflue spese ed incomodi, si elegerà un' Uomo per Squadra, quali quattro Vomini doveranno congregarsi in Lostallo, per ascoltare dette appellazioni; obbligando le parti à comparire, ed a dedurre le Luoro Raggioni, compromettendo amabilmente le sue differenze. E questi Giudici Compromissari doveranno decidere le medesime con ogni termine dovuto, e giusto. E non volendo le parti eseguire la presente disposizione, resti negata la solita Carta di appellazione; e volendo contravenire a quanto sopra, si obbliga il Magistrato a procedere con ogni rigore di Giustizia contro li Contrafacienti. Li sudetti Giudici doveranno essere eletti per un Consiglio di Valle ogni due anni; e se qualch'uno avesse scusa di Parentela, ò altro interesse, ne doverà essere eletto un'altro dalla medema Squadra; ed il Cancelliere doverà essere quello, che hà scritta la Sentenza del Magistrato, il tutto a Costo Virtù del Capitolo seguente.

CAP. XVII.

Delle Spese Giudiciali.

E ancora statuito, che movendo alcuno qualche ingiusta lite, ò controversia, ovvero che la parte Rea contrariasse a quanto giustamente venisse richiesta, le spese e costi tanto Giudiciali, quanto estra - Giudiciali debbano andare a carico, di chi perderà la lite.

CAP. XVIII.

Delle Citazioni.

E ordinato, che volendo qualcheduno chiamar in Giudizio qualche altra persona, sia tenuto ed obbligato fargli sapere per il Publico Cursore la causa, per cui vorrà litigare, un giorno per l'altro, acciò il Reo possi provvedersi in tempo di Curatore, Assistente, Testimoni, Scritture, ed altre sue Raggioni; e ciò non facendo l'Attore, il Citato non sij in obbligo di rispondere per quella Volta, e l'Attore condannato nelle Spese.

CAP. XIX.

Delli Bestemiatori.

E statuito, che se Taluno ardirà bestemiare avanti il Magistrato, strepitare, battere sopra della Tavola, ò dare qualche mentita, ò fare ingiuria, incorri nella pena de fiorini dieci per accadauna volta, d'esserli tolti da quel Magistrato, ove succederà l'errore.

CAP. XX.

Dell'Età in Testimoniare.

E statuito ancora, che non arrivando una persona all'Età d'anni 14., non possi in verun Modo testimoniare; escludendo pure li Parenti tanto dell'una, come dell'altra parte sia d'affinità, che di consanguinità perfino al terzo grado inclusive; come anche persone legitimamente sospette di amicizia ò inimicizia, il tutto però in Giudizio del Magistrato.

CAP. XXI.

Delli Orfani e Pupilli.

E statuito ancora, che morendo un Padre di Famiglia, e lasciando figlivoli, non atti a' governare la Casa, il Magistrato sij tenuto dargli un Tutore delli più prossi-

mi parenti, essendo capace, e non essendo qualificato, il Magistrato eleggerà un'altra persona abile, la quale doverà coll'intervento della solita Deputazione del Magistrato fare l'inventario della Facoltà, e di tutto lo Stato attivo e passivo; il che fatto, si comandi al Tutore sotto pena de Scudi 25 di pagamentare li Creditori con maggior vantaggio delli pupilli; dichiarando, che non si possi alienare veruna Sostanza sia dal Tutore, che dalli figlivoli ancorché abili, se pria non saranno pagati li debiti della stessa facoltà, secondo l'anteriorità del Credito.

CAP. XXII.

Del Tutore.

Resta pure statuito, che li Tutori non possino comprar debiti contro i luoro Clienti, mà saranno tenuti di procurare l'utile delli Medemi, e di rendere Conto del suo maneggio al Magistrato, ò a chi da Esso sarà deputato, con che li Conti siano ben registrati, sotto pena de Scudi 25. alli Negligenti, e mancanti come sopra.

Ed inoltre li Tutori, che così saranno comandati dal Magistrato, siano obbligati di accettare la tutela, sotto pena de Scudi 10. non avendo scusa legitima ed abilitata dallo stesso Magistrato.

CAP. XXIII.

A quali libri devesi prestar Credito.

E ordinato, che quelli che tengano de' Conti, questi devono essere formati in forma de veri libri maestri, e le partite, che si registreranno a quelli, debbano dà lire 100 di terzole in sù essere per Conto saldo, altrimenti non saranno accreditate, se non quelle delli Osti, Mercanti, ò d'altre persone onorate e discrete.

CAP. XXIV.

Delli Fitti.

E statuito, che niuna persona possi convenire alcun debitore in questa nostra Valle a pagare di più, che il 5 per Cento di fitto, e ciò ne per Raggione di danno emergente, ne di lucro cessante, ne sotto qualsisia altro pretesto.

CAP. 24. *a quali persone si deue comandar le Auogadrie d'orfani, e Vedoue.*

E Statuito che ogni Magistrato Ciuile sia obligato comandar le cure et Auogadrie d'Orfani, Vedoue, e Pupilli a persone habili, e sufficienti, liquali habbino d'obbedire imediatamente non hauendo scusa legitima habilitata dal Magistrato, sotto pena de fiorini dieci alli disubbidienti.

CAP. 25. *a quali libri si deue prestar credito.*

E statuito che quelli li quali tengono libri de conti, detti libri maestri deuno esser formali con le loro rubriche in forma de veri libri maestri, e le partite che si piantano a quelli deuno da cento lire in sù essere per conto saldo scritte per mano di Notaro ouero sottoscritte dalla parte o sia da duoi testimonij neutrali, e non si prestarà fede a niun libro se non concorreranno le dette conditioni, imponendo anco ad ogni Ciuile di non ametter partita alcuna se non saranno registrate come di sopra, e dalle cento lire in giù non si deue prestar fede se non alli hosti, e mercanti, sotto pena della perdita del credito, e tutte le altre liste, e libri che non saranno registrate, e sottoscritte come sopra siano da prefatti Magistrati come nulli cassi, e regettati. In oltre si dichiara che quando alcun debitore sborserà qualche danaro al Creditore, o darà altro valore sia a conto de capitali, o de fitti per raggione di dano, siano tenuti farsi dare in scritto la receuta di quanto hauevano sborsato, ouero lo farano metter al libro delli creditori per riceputo, altrimenti non gli sia prestato fede alcuna, e ben che li creditori diano fede delli riceputi, non tralasciano di scriuere tali riceuti a loro libri, che trouandosi confessione, e che a libri non fosse registrata s'imputerà per falsa.

CAP XXV.

Delle Partite Vecchie.

E stabilito, che a qualsivoglia Creditore si terriero che forastiero sia costituito il Termine della Centena del presente Anno 1773. per fino all'anno 1776. di liquidare qualunque Partita, e pretensione, che non fosse di già liquidata, (riservate le Raggioni delle Chiese, Comunità, offani, vedove, e pupilli, à quali non devesi pregiudicare secondo le leggi) e non liquidando nel sudetto Termine, siano tali partite e pretensioni casse e nulle; restando pure abolite le Partite Vecchie di più de 30 Anni, in forza della legge di prescrizione, s'intendono partite non saldate.

CAP. XXVI.

Del Tempo di Scuodere li Capitali e fitti.

E anche statuito, che avendo qualche persona Istromenti, Polize, ò altri Conti saldi, sia tenuta di chiedere soddisfazione dalli Debitori, per li fitti in Termine d'anni 5, e per li Capitali in Termine di anni 12.; e non facendo constare il Creditore per atti di Raggione, ò per Conti saldi di avere richiesto nè detti Termini la sodisfazione, abbi perduta tutta la Pretensione; risservando anche in questo le Chiese, Comunità, Vedove, Orfani, e pupilli: lasciando però l'Autorità al Magistrato Civile di poter prorogare il termine per un'anno a richiesta del debitore.

CAP. XXVII.

Delli Contratti de Pupilli e figlivoli di famiglia.

Resta ordinato, che tutti li Contratti, che fanno li figlivoli di famiglia senza licenza de luoro Padri, siano nulli ed di niun valore; e facendo spese ò imprestiti, non si possi convenire i Padri di Famiglia; il medemo s'intende delli pupilli, che sono sotto il Governo di Tutore, ed ciò sotto perdita del Credito alli istessi Creditori.

Resta stabilito ancora, che niun Magistrato possi dare Tutore à Uomini di Età di meno d'anni 20. che sono ben sensati e capaci di amministrare i luoro interessi; come pure non si potrà obbligare

CAP. 27. *per la caducità delle partite vecchie.*

Et Item è Statuito che qualsiuoglia Creditore in questa nostra Valle si costituisce termine da questa Centena *dell'Ano 1645 sin alla futura del 1646 cioè un Ano* di liquidare qualsiuoglia partita, tanto a libri, e liste, quanto alle pretensioni riservato le raggioni Orfani, siano tali partite, e pretensioni cassi e nulli, riservato se qualche persona sia terriera, o forestiera hauesse qualche partita più vecchia de 30 Ani sia, ex nunc, in virtù del Capitolo della prescrizione cassa, e nulla, e passata in giuditio.

alcuna persona del Magistrato ad accettare alcuna Tutela, a risserva, se avesse parentela sino al terzo grado inclusivamente, ò che non si puotesse avere altra persona capace, nei quali casi sia tenuto alla Tutela.

CAP. XXVIII.

Del comprar Debiti.

E statuito, che niuna persona possi comprare, ò tirar' in se Debiti, ò partite illiquide ò litigiose, senza il Consenso della parte Debitrice, sotto pena di nullità ed invalidità del contratto.

CAP. XXIX.

Del Modo di Citare più Coeredi

E anco statuito, che avendo d'agire taluno civilmente con più interessati nella medema Causa, per la prima volta sarà obbligato far citare tutti li Cointeressati, e successivamente potrà far citare uno di essi; ed essendo uno ò più sotto tutela, doverà essere citato il Tutore; obbligando tutti quelli, che hanno Tutore, di subito avvisare il Publico Cursore, sotto la riffazione d'ogni danno e spesa, che per tal mancanza potrà seguire.

CAP. XXX.

Delli Debiti del Marito.

E ordinato, che quando il Marito e la Moglie averanno fatto qualche Debito in Compagnia, per vitto, ò vestito, sia per Essi che per li Domestici, pria debbasi pagare il Debito dalla facultà del Marito, ed in mancanza poi resti sotto posta la Moglie colle sue Sostanze. Rapporto ad altri Debiti fatti dal Marito, nominatamente debiti di Sigurtà, Givochi, Ostarie, Criminalità, ò altre Cose superflue, la Moglie per niun Conto doverà essere per toccata.

CAP. XXXI.

Delli Debiti Civili e Criminali.

E statuito, che pria debbano essere pagati li debiti Civili di qualunque sorta avanti li Criminali, quando però questi non avessero il diritto dell'antiorità del Tempo.

CAP. 33. *per qual debito è obligata la Moglie per il Marito.*

e Statuito che se il Marito, e la Moglie hauerano fatto qualche debito in Compagnia per cose portate in casa, per vito, e vestito per essi, et famiglia, prima il Marito, ouer sua facultà douerà pagar tali debiti, e non trouandosi della facultà di esso deue esser obligata la Moglie del proprio, altri debbiti poi, che siano fatti dal Marito per qualsiuoglia causa et occasione la Moglie ne la sua facultà, non deue essere obligata et nominatamente debiti di sigurtà, giochi, meretrici, criminalità et hosterie. Auertendo che sopra la facultà del Marito siano prima pagati li Creditori c'hano souenuto in casa per la famiglia et altri debbiti ciuili (secondo l'antico solito) auanti li Criminali.

CAP. XXXII.

Del foro Competente.

E anche statuito, che volendosi convenire qualche persona, questa debbasi chiedere nel Luogo del suo proprio domicilio, ò, come volgarmente si dice, ove fuma, a risserva, che nascendo qualche differenza sopra beni giacenti, in qual caso doverassi agire avanti quel foro, ove sono detti beni.

CAP. XXXIII.

Dell'Obbligo delli fratelli nelle Cause Criminali.

E anche ordinato, che essendo alcuni fratelli frà luoro indivisi, uno non possi essere obbligato a dar debito per l'altro nelle Cause Criminali: il simile s'intende del Padre riguardo a suoi figlivoli, e vicendevolmente.

CAP. XXXIV.

Dell'addottione delli forastieri.

E statuito, che niuna persona possa adottare alcun forastiero, ne altro fuori del sangue per figlio adottivo; dichiarando tali addottioni nulle ed invalide in ogni tempo.

CAP. XXXV.

Del Forastiero per farlo vicino.

Resta conchiuso, che niuna Comunità in avvenire possi fare verun forastiero per vicino, senza essere pria fatto vallerano nella generale Centena.

CAP. XXXVI.

Del piantar Piante a pregiudizio del Terzo.

E statuito, che non si possi piantare piante appresso beni altrui, cioè Prati, Vigne, Campi, Orti, e Giardini, ovvero Case ò Stalli, se non nella lontananza di Brazza 10. così anche, se vi fosse qualche pianta, i di cui rami pendessero sopra il fondo ò fabrica d'un altro, questi siano tagliati; lasciando, se qualche Comunità avesse ordini particolari in questa Materia.

CAP. 34. *che doue è il ben giacente iui deuesi far il giuditio.*

E Statuito che doue giacciono li beni, nascendo per quelli qualche differenza si douerà agire ciuilmente la causa sotto la bacchetta doue giaciono essi beni, risseruato causa delle tagli che s'insiste nel capitolo della Lega.

CAP. XXXVII.

Del Modo di far Testamento.

E statuito ancora, che qualunque Uomo di sua Raggione e buon Sentimento possi e vaglia far Testamento tanto in Letto, quanto fuori di Letto, con Condizione, che esso Testamento sia scritto per mano di Notaro alla presenza di Trè Testimoni, quali doveranno essere espressamente dimandati a tale effetto, coll'intervento di uno ò più parenti, che devono succedere ab intestato, ovvero di uno ò due del Magistrato, altrimenti sij invalido: annullando qualunque disposizione scritta da persone Religiose, per quanto attinge al foro Laico. Accadendo però, che Taluno si ritrovasse per necessità in qualche Luogo silvestre, ovvero in qualche altro sospetto di peste etc., in tal caso basti un solo Testimonio col Testatore. S'incarica in oltre ogni Notaro di farsi dare la solenne protesta dalli Testatori, che non siano persuasi da veruna persona a fare il Testamento in tutto ò in parte, quale protesta doverassi quindi dal Notaro inserire nel rogito del Testamento.

E di più resta statuito, che niuna Donna possi testare, se non col Consentimento del Marito, se ne averà, ovvero del Tutore; salva sempre la forma, come sopra; lasciando tuttavia, che la Donna possi disporre per l'anima sua per fino all'importo de lire 50. de terzole, e non di più.

CAP. XXXVIII.

Dell'Emancipazione.

E ordinato, che se alcun Padre di famiglia avesse figlivoli prodighi e disubbidienti, il medemo possi e vaglia emancipare tali figlivoli scacciandoli anche fuori di Casa, purchè una tale emancipazione venghi approvata dal Magistrato, il quale doverà determinare la quantità e qualità degli alimenti da darsi a simili figlivoli.

CAP. XXXIX.

Delle differenze trà prossimi.

E statuito, che nascendo qualche differenza trà fratelli ed altri prossimi congiunti perfino al secondo grado inclusive, questi siano tenuti di elèggere un

CAP. 41. *del testamento.*

E Statuito che qualunque homo di sua raggione e bun sentimento possa, e vaglia far testamento tanto essendo in letto come fuori, purchè il testatore in cognoscimento del Notaro, e testimonij sia come di sopra, quali testimoni siano dimandati per far il detto testamento a condittione che sia scritto per Notaro alla presenza di sette testimonij, saluo fosse per testare solo per l'Anima sua, ouero uno si trovasse in qualche luogo silvestre, o sospettoso di peste bastino solo *trè testimonij* e che tal persona che vorrà testare non sia persuasa da persona alcuna di qualsiasioglia stato, e grado, altrimenti sia casso, e di niun valore, obligando qualsiasioglia Notaro far dar protesta *dalli testimonij* se siano persuasi, o nò, qual protesta sia sempre dal Notaro inserta nel suo rogato testamento qual deue esser fatto con il consenso di uno, o duoi del Magistrato, o sia de duoi prossimi parenti che deue succedere ab intestato, altrimenti sia invalido.

CAP. 42. *per il testamento delle Donne.*

E Statuito che niuna Dona possi far testamento ne per l'Anima sua, ne in altro modo, saluo per sentimento del Marito se n'hauerà, ouero dell'Auogadro con l'Assistenza de duoi prossimi, ouero uno o duoi del Magistrato, altrimenti sia invalido.

prossimo parente per parte, dando a medemi piena autorità di deffinire ogni Luoro controversia: e quando questi non puotessero accordarsi, il Magistrato abbi da eleggere un Vomo autorevole per terzo, il quale unito con i altri dovrà decidere ogni vertenza; obbligando le parti di avere per rato e fermo ciò, che in tal guisa sarà deciso. Tutto ciò si estende ancora per le Donne.

CAP. XL.

Del Ferito.

E statuito ancora, che, se una persona offendesse un'altra, con ferita, ovvero tumore notabile, in modo, che per risolversi, vi abbisognassero medicamenti, l'Offensore sij tenuto a far medicare l'offeso a sua propria spesa, la quale sarà riconosciuta da una persona proba e perita; bastando la sola asserzione del ferito fatta pro juramento per essere obbligato l'Offensore a quanto sopra, senza altra testimonianza; e puotendosi comprovare il fatto per mezzo di testimonianze, lo stesso Offensore sarà pure tenuto per li danni, che ne risultassero all'offeso, avvertendo, che la donna offendente sarà obbligata del proprio.

CAP. XLI.

Del Possesso.

E ordinato, che se una persona tiene il possesso d'una cosa stabile ò sia immobile per lo spazio d'anni 30 pacificamente, sotto niun pretesto possi essere perturbata nel possesso della cosa posseduta.

CAP. XLII.

Della Prescrizione.

E statuito, che li beni della Chiesa delle Communità, e li istromenti di Dote delle Donne, non siano intese ne inserite nella prescrizione di tempo.

CAP. XLIII.

Delli Notari

Resta statuito, che niun Notaro, avendo rogato qualche Istromento, possi estrarre di più di una copia autentica, se non con il permesso del Magistrato. Item, che niun Notaro, come tale, possi

CAP. 47. *chi deue pagar li medicamenti per il ferito.*

E Statuito che se una persona offendesse un'altra con ferita ouer *timore* notabile in modo che.....

CAP. 50. *che police non possa esser due volte recopiata.*

E Statuito che niun Notaro hauendo dato fuori una volta l'autentico originale d'un *Istromento d'obbligazione* non ne possa dar fuori altra copia senza licenza del Magistrato *qual douerà far diligente inquisitione del primo autentico.*

rogare alcun istromento, se pria non sarà laudato ed approvato dalla Generale Centena ò dal Consiglio di Valle.

Item, che non si possi rogare scrittura in giorno di Dominica, e nelle Feste Mobili della B. V. e de SS. Appostoli, sotto pena di nullità del rogito, e della perdita della mercede; eccettuando istrumenti di pace, di Dote, Testamenti, e d'Ordini di Communità.

Item, che li Notari, ò altre persone non possino avere per mercede nel scrivere Istromenti di vendita ò d'altri contratti perpetui di più del 2½ per cento, e ciò essendo il contratto sino à Lire 100; e da Lire 100 in sù, abbi il Notaro una Lira per ogni Cento: risservando polize di semplice obbligazione, per le quali potransi scuodere per fino a 6 bazzi per accadauna.

CAP. XLIV.

Delli Beni di Communità.

E statuito, che niuna persona ardisca vendere, ò altrimenti alienare cosa alcuna aspettante a qualche Communità, senza l'assenso dello stesso Publico, sotto la perpetua nullità, e pena arbitraria al Magistrato.

CAP. XLV.

Delli Pesi, e Misure.

Resta inoltre statuito, che tutti li Pesi, e Misure siano ogni due anni egualmente aggiustate, e bollate, sotto pena, à chi contrafarà, de' Scudi 10. di essere tolti dalli Provisionarj, de' quali ne' dovrà essere uno per Squadra, con l'assistenza delli Fiscali, e negligendo detti Provisionari l'eseguzione del presente Ordine, incorrino nella pena de' Scudi 25. applic. alla C. D.

CAP. XLVI.

Delli Fornari.

E ordinato, che tutti li Fornari, che fanno pane, lo abbino con il suo particolar segno; e che li 4 Provisionari sudetti (ogni uno nella sua Squadra) di tempo in tempo faccino pesare il pane diligentemente; ed in caso non lo trovassero secondo il peso limitato con il Bollo, sij tagliato, e dispensato alli poveri del paese, e più

CAP. 51. *che niuno possa rogar se non è Laudato Notaro.*

(Eguale al cpv. 3 del CAP. XLIII fino a « Testamenti »)d'Ordinationi di Comunità, inibendo a qualunque il scriber contratti pubblici non essendo Notaro giuramentato altrimenti sia inualido.

CAP. 52. *della mercede a Notarij.*

(Eguale al cpv. 4), con l'aggiunta alla fine: sotto pena arbitraria del Magistrato.

oltre sij castigato il Fornaro de' fiorini 10. per volta, obbligandolo anche alla restituzione del denaro a quelli, che avranno comprato di detto pane: avvertendo, che il peso del pane dovrà essere per ogni due Soldi mezz'oncia meno della provisione di Bellinzona.

CAP. XLVII.

Delli Danneggianti le Strade e Ponti.

E ordinato ancora, che le Strade pubbliche, ponti, e ripari aspettanti al Generale, non possino essere danneggiati in veruna maniera, ne in condurre legna, ne altrimenti, e ciò sotto la ruffazione del danno in Giudizio delli Stimatori ò del Magistrato. Il medemo s'intende delli danni, che si faranno à particolari persone.

CAP. XLVIII.

Delli Forastieri, che tagliano Boschi.

E statuito, che facendo qualche Mercante forastiero tagliar Boschi nella nostra Valle, sij tenuto pagare per la tassa Soldi 12 per figure, secondo il Consueto.

CAP. XLIX.

Delli Forastieri fatti Vallerani.

E ordinato, che tutti li Forastieri fatti Vallerani siano tenuti di pagare annualmente scudi due per cadauno, secondo l'antica consuetudine; e lasciando passare trè anni senza tale adempimento, siano privi del privilegio di Valleranato.

CAP. L.

Della Scossa de Beni Cambiati ò Venduti.

E Statuito, che li Beni stabili cambiati non possino essere riscossi, se la sostanza cambiata non arrivi all'importo della metà dell'altro stabile dato in pagamento; e non arrivando ad essa metà, possi essere riscosso dalli più propinqui del Venditore nel termine di un'anno ed un giorno, e non in altro modo: restando conchiuso, che tutte le Vendite de' Beni stabili siano redimibili nel modo e forma, come sopra; con Condizione, che, quello, che scuode tanto Beni cambiati, quanto venduti, debba ritenerli presso di se per un'anno ed un giorno, il

tutto senza frode; e ciò non facendo, la scossa resti invalida. S'avverte, che la scossa contro i forastieri vale per anni dodeci consecutivi.

CAP. LI.

Della Scossa de' Beni Livellati.

E Statuito ancora, che, se alcuno fosse investito d'alcuni Beni, a Livello a lui venduti dal Locatore, possi riscuodere delli Beni ogni anno a Santo Martino, pagando al Locatore tutto il Capitale con li fitti passati, a rata del tempo, unitamente alla fattura dell'Istromento; salvo se fosse caduto per caducità.

CAP. LII.

Della Misura de Panni.

E Statuito, che li Mercanti, i quali vendono mercanzie a misura di braccio, debbano avere il medemo bollato con il Bollo, e misura di Mesochio e Roveredo, misurando il panno alto per schiena, ed il basso sopra la tavola.

CAP. LIII.

Del Grosso per Libra.

E Statuito, che, dovendo un Creditore prendere pagamento per denari contanti imprestati, ò per altro liquido avere, possi prendere due soldi per libra oltre il capitale e fitti, affinché arrivi a conseguire la sua Soddisfazione: e ciò s'intende, essendovi da pagare tutti li Creditori, e non essendovi si lascia in Considerazione del Magistrato per li predetti due soldi. In questo Privileggio però non dovrà entrare la Dote della Donna, ne il Forastiero.

CAP. LIV.

Del modo di prendere pagamento

E Statuito ancora, che il Creditore debba far fare il pegno per il publico Servitore al Debitore; e ciò fatto, il giorno seguente condurre li Stimatori giurati alla Casa di Esso Debitore, ove pria farà stimare il Bestiame grosso, di poi il minuto, quindi fieno e paglia; in seguito il metallo, cioè Oro, argento, e rame d'ogni genere, e stagno; e successivamente altri mobili di Casa, come Biancherie, letti, ed altro: risservato però quello, che do-

vrà servire per puro bisogno e necessario uso del Debitore: finalmente dovranno essere esegutati li Crediti, polize, Istromenti; e per ultimo li Beni stabili e fondi d'ogni qualità, risservate le Case ed Orti, li quali saranno il postremo pagamento: ed avendo il Debitore Cavalli, sarà in libertà del Creditore il prenderli in pagamento avanti li Beni stabili.

CAP. LV.

Del Salario delli Stimatori

E ordinato, che ogni Stimatore debba avere per sua fatica di mezzo un giorno Lire trè, e dovendo impiegare tutto il giorno, singolarmente in Montagna, Lire sei: e questi dovranno estimare le cose presentate con ogni equità, senza verun' attacco di passione.

CAP. LXVI.

Da Vendere l'Erame.

E Statuito, che li Mercanti dell'erame non possino venderlo ferrato, mà puramente per il giusto peso, sotto pena della perdita della robba.

CAP. LVII.

Della Caccia delli Orsi e Lupi.

E anche Statuito, che, se qualche persona di questa Valle piglierà, ò ammazzerà un'Orso, abbi per sua mercede fiorini quatro, e per un Lupo fiorini trè: avvertendo, che, se una di queste Bestie avesse de' piccioli nel ventre, si paghi il semplice, e non li piccioli.

CAP. LVIII.

Della Grida di St. Gallo.

E ordinato ancora, che, ogni anno alla Fiera di St. Gallo il Consiglio Generale debba formare la Grida del Corso del denaro, ed altro, secondo le occorrenze: Ed accadendo in detta fiera qualche caso Civile, dovranno concorrere al Giudizio li Giudici di tutte le quatre Squadre, che vi si troveranno.

CAP. 31. *de Selari de stimatori.*

e Statuito che li Stimatori per l'impiego di mez'un giorno le sia dato per mercede per accaduno lire trè, e douendo tutto il giorno massimamente in Montagna lire Sei per homo, quali hauerano d'estimare le cose a loro presentate con ogni equità et animo sincero.

CAP. 66. *come si deue uender l'arame.*

E Statuito che li *Mercanti d'arame*....

CAP. LIX.

Delli Officiali della Milizia.

E statuito, che li Officiali di Milizia di questa nostra Valle siano eletti in pubblica Centena, cioè il Bannerherr, Capitano, Luogotenente, Alfiere, e Sargente, con il Caporale ed altri Officiali, e non altrimenti: inibendo à chichesia à non farsi eleggere sopra Vicariati, Squadre, Comunità, ovvero Degagne, sotto pena della perdita del Officio, e de Scudi 50. restando obbligato il Capitano di fare ogni due anni la Visita delle armi e de' Soldati per ogni Squadra a sua Spesa; e venendo richiesti li Popoli, abbino da comparire con le luoro armi ben' all'Ordine, conforme alla qualità della persona, sotto pena de' Scudi 10 per ogni volta; ed essendo comandati per qualche pubblico bisogno in qualunque luogo, ove vi fosse fazione, siano obbligati ubbidire agli Officiali di Guerra ed al Magistrato sotto pena de Scudi 50 e della privazione del Vicinato.

CAP. LX.

Del Conto da rendersi dalli Landamanni e Ministrale.

Resta ancora Statuito, che ogni Landamano, e Ministrale per suo giuramento sij tenuto a rendere conto del suo Maneggio ogni biennio, ciascuno nel suo rispettivo Vicariato, ovvero nelli conti generali di Valle, ovvero in pubblica Centena per le cose attinenti all'istessa Valle.

CAP. LXI.

Del Salario delli Servitori.

Si aggiunge, che ogni Magistrato determini la mercede agli pubblici Servitori a norma delle fatiche, che faranno.

CAP. LXII.

Del Giudice Parente.

E ordinato, che niun Giudice congiunto di parentela di consanguinità ò Affinità perfino al terzo Grado inclusivamente possi giudicare sia in Civile, che in Criminale; lasciando però ad ogni Magistrato Civile il jus di potervi sostituire un'altro Giudice in luogo di quello, che verrà escluso, con consenso delle parti.

CAP. 59. *per li forestieri che si tratengono più di trè giorni.*

E statuito che ogni forestiero che verrà nel nostro Paese non possa star più di trè giorni senza licenza del Magistrato, al quale douerà dar sigurtà di ben viuere, obligando li hosti auisar il Magistrato passati li trè giorni.

CAP. LXIII.

Dell'Eredità.

E Ordinato pure, che l'Eredità, in mancanza de Discendenti legittimi, debba ritornare al Cieppo, id est, al sangue.

Item, che li rispettivi Padri e Madri ereditano li Luoro figlivoli, durante lo stato vedovile.

Item, che li figlivoli uterini restino veri Eredi della Luoro Madre.

CAP. LXIV.

Dell'Eredità delli Capi di Famiglia.

E Statuito, che, morendo un Capo di Famiglia, ed essendo imminente la escossione, siano obbligati li figlivoli a fare il giusto Inventario della facoltà compitamente in mano di persone limitate dal Magistrato di quel luogo, con il termine di un'anno e giorno a rissolversi a subintrare nell'eredità, ovvero a fare l'Escossione; e non dichiarandosi in detto termine, siano tenuti a subire ogni aggravio ed a pagare li Debiti. Il simile s'intende delli Tutori, i quali non dichiarandosi nel termine, ut supra, saranno tenuti del proprio, al caso non fosse bastevole la facoltà de' suoi Clienti a sanare lo stato passivo, sia li Debiti.

CAP. 65. *Sopra le Feste.*

E Statuito che tutte le Feste comandate dalla S. Madre Chiesa Catolica, et Apostolica Romana siano in questa nostra Valle inuiolabilmente osservate, e che niun terriero ne forestiero ardisca somigiare, ne far altre opere servili, sotto pena de fiorini dieci per volta alli contrafacenti.

FINE DELLI CAPITOLI CIVILI